

Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 5

(Registro generale del volontariato organizzato)

- 1.** È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
- 2.** Il Registro è articolato nei seguenti settori:
 - a)** sociale e sanitario;
 - b)** culturale;
 - c)** educativo;
 - d)** ambientale;
 - e)** diritti civili dei cittadini;
 - f)** solidarietà internazionale;
 - g)** educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
 - h)** attività innovative.
- 3.** È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
- 4.** Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
- 5.** Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.

5 bis. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.

(2)

6.

(ABROGATO)

(1)(3)

7.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015

2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.